

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 (BUR n. 109/1994)

MARCHIO VETRO ARTISTICO DI MURANO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, nel più ampio contesto della tutela e valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine dei manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.

Art. 2 - Istituzione del marchio.

1. La Giunta regionale, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Vetro artistico di Murano, ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Art. 3 - Concessione dell'uso del marchio.

1. La Giunta regionale può concedere l'uso del marchio di cui all'articolo 2 esclusivamente ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano.

Art. 4 - Produzioni vetrarie tutelate.

1. Ai fini della presente legge sono tutelati i manufatti in vetro prodotti nell'isola di Murano secondo criteri artistici e produttivi che, ancorchè innovativi, rispettino la tradizione muranese quali, a titolo esemplificativo:

- a) vetri di prima lavorazione;
- b) vetri incisi, decorati e molati;
- c) specchi;
- d) articoli per illuminazione;
- e) perle, conterie e murrine;
- f) vetri a lume.

Art. 5 - Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.

1. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui all'articolo 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la

Giunta regionale.

Art. 6 - Comitato di tutela.

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del marchio Vetro artistico di Murano.
2. Il Comitato è composto da sette esperti nel settore del vetro artistico operanti nell'isola di Murano, designati:
 - a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale, presenti e operanti nel comune di Venezia;
 - b) due congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e media industria della provincia di Venezia;
 - c) due dalla Stazione sperimentale del Vetro di Murano.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.
5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

Art. 7- Compiti del Comitato di tutela.

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2 comma 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
 - b) esprimere il parere tecnico sulle domande di concessione d' uso del marchio;;
 - c) vigilare sull'osservanza del regolamento d'uso di cui alla lettera a);
 - d) proporre le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni del regolamento d' uso di cui alla lettera a).

Art. 8 - Regolamento d'uso.

1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal Comitato di tutela.
2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:
 - a) i caratteri fondamentali del Vetro artistico di Murano con particolare riferimento ai modelli, forme, stili, decori tipici o innovativi, ma riconducibili a quelli tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, nonchè alle tipologie merceologiche dei materiali utilizzati in conformità alle norme UNI;
 - b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del

marchio, di esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente i vetri artistici di Murano e comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.

Art. 9 - Procedure.

1. La Giunta regionale, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio.

2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del marchio e contro il provvedimento di revoca del provvedimento di concessione medesimo, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Alla spesa di lire 50.000.000, per l'attuazione della presente legge, si farà fronte con uno stanziamento di pari importo nel bilancio 1995, nel capitolo di nuova istituzione n. 20600, denominato "Spese per la richiesta di concessione del marchio Vetro artistico di Murano", mediante corrispondente riduzione del capitolo 20502 denominato "Interventi regionali per l'innovazione tecnologica e per la qualità dei prodotti per il tramite della "Veneto Innovazione SpA" (legge regionale 6 settembre 1988, n. 45)".

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Istituzione del marchio.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Concessione dell'uso del marchio. ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 4 - Produzioni vetrarie tutelate.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 5 - Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 6 - Comitato di tutela.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 7- Compiti del Comitato di tutela.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 8 - Regolamento d'uso.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 9 - Procedure.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 10 - Norma finanziaria.	Errore: sorgente del riferimento non trovata